

**Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari****FOGLIO INFORMATIVO: CONTO ANTICIPI FATTURE-DOCUMENTI****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n.1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB129094, Codice Fiscale n. 01181770155, P. IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3440/5 [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it) - [areacomunicazione@bancodesio.it](mailto:areacomunicazione@bancodesio.it) tel 0362/6131 fax. 0362/488212

**DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**.....  
cognome e nome del soggetto incaricato.....  
numero di telefono.....  
indirizzo di posta elettronica

[ ] consulente finanziario [ ] dipendente

[ ] iscritto all'albo dei consulenti finanziari [ ] non iscritto all'albo dei consulenti finanziari

.....  
estremi dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari/mediatori creditizi**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI****Struttura e funzione economica**

Tramite l'anticipazione su fatture commerciali (o su altri documenti quali contratti, ordini, ecc.) il Banco mette a disposizione del Cliente somme derivanti da crediti di quest'ultimo non ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna, salvo eccezioni, la cessione prosolvendo a favore del Banco dei crediti medesimi.

I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dal Banco e formalizzato contrattualmente (c.d.castelletto).

Il Banco cessionario, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme di Legge.

All'atto dell'anticipazione dei documenti viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato (o comunque non oltre 30 giorni successivi alla scadenza della data pagamento), viene addebitato il conto corrente ordinario ed accreditato il conto anticipi.

Il medesimo conto corrente non può essere utilizzato contemporaneamente per operatività di anticipo fatture e documenti non autoliquidanti.

## **Caratteristiche specifiche di particolari tipologie di anticipazione**

### **Anticipo rimborsi IVA**

L'operazione si riferisce nell'ambito della Convenzione che il Banco ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, ABI e Confindustria per favorire l'anticipazione dei crediti Iva vantati dalle aziende nei confronti dell'erario. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a tutte le Imprese in attesa dei rimborsi periodici Iva in conto fiscale, a tassi di interesse particolarmente favorevoli. Per l'accesso all'anticipazione è sufficiente la presentazione al Banco, da parte dell'impresa, dell'attestazione di certezza e di liquidità dei crediti tributari - che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - e la domiciliazione, presso lo stesso Banco, del proprio conto fiscale.

### **Anticipo su contratti con cessione del credito di imposta Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"**

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione disciplinati dagli art. 119-e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal D.L. n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter e dalla legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità:

- in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
- mediante sconto in fattura operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente; in entrambi i casi il bonus è cedibile alle Banche e agli altri intermediari finanziari.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha stabilito che i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, possano optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per una cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I tempi di compensazione del bonus saranno diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: la compensazione avverrà in 5 quote annuali
- per i Bonus disciplinati dal T.U.I.R., dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): la compensazione avverrà in 10 quote annuali

Le imprese che necessitano di liquidità per l'esecuzione dei suddetti lavori edilizi e che intendono usufruire della possibilità di cedere al Banco il credito di imposta, avendo convenuto con il committente (ad esempio: il privato o il condominio) l'applicazione di uno "sconto in fattura" sul corrispettivo dovuto, a fronte del contratto di appalto per l'esecuzione degli interventi citati, e potranno richiedere la concessione di un anticipo sul contratto e contestualmente impegnarsi al rimborso di tale anticipo con il controvalore della cessione del credito di imposta.

A tale scopo il Cliente dovrà sottoscrivere due distinti contratti: quello relativo all'anticipo e quello di cessione del credito di imposta Superbonus o Ecobonus ed altri Bonus Fiscali "edilizi", oltre all'ordinaria richiesta/conferma di affidamento. Tale linea di credito è destinata esclusivamente alla fruizione di anticipi inerenti contratti connessi alle agevolazioni in esame e non potrà essere utilizzata per anticipazioni inerenti fatture o altre tipologie di contratti, restando quindi esclusa l'applicazione delle specifiche condizioni qui esposte in relazione all'anticipo fatture.

L'anticipo su contratti e cessione crediti di imposta "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" è rivolto esclusivamente a clienti non consumatori (imprese di qualsiasi dimensione o microimprese).

### **Anticipo sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"**

Gli anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi" sono forme di finanziamento che consentono alle imprese di reperire la liquidità necessaria per fare fronte ad acquisti di materie prime e costi di lavorazione, anche durante l'esecuzione dei contratti a stato avanzamento lavori. Con l'affidamento per anticipo su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi" il Banco anticipa al Cliente, nella misura massima prestabilita, l'importo dei crediti che quest'ultimo vanta nei confronti dei committenti in dipendenza dei contratti di appalto relativi ai singoli cantieri stipulati con quest'ultimi, per la realizzazione degli interventi rientranti nella normativa sopra indicata. Gli anticipi sono concessi sotto forma di sovvenzione in conto corrente; il Banco stabilisce la percentuale massima anticipabile rispetto ad ogni singolo contratto d'appalto – che non potrà essere superiore al 60% del relativo credito d'imposta - e la durata massima dell'anticipo - che non potrà eccedere i diciotto mesi e comunque il termine del 31 dicembre 2021-; accende un "conto anticipi" che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell'operazione di sovvenzione.

Per l'erogazione dell'affidamento il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso il Banco.

### **Cessione del credito di imposta Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"**

La cessione è un'operazione attraverso cui l'impresa che ha maturato un credito di imposta ai sensi della normativa vigente indicata nei paragrafi precedenti, traferisce pro soluto e a titolo definitivo al Banco il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto alle quote annuali di compensazione.

La cessione del credito in favore del Banco, si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata al verificarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel medesimo contratto.

Dopo l'avveramento di tali condizioni, il credito di imposta potrà essere trasferito dal cassetto fiscale del Cliente a quello del Banco e utilizzato ai fini del rimborso dell'anticipo concesso.

In particolare il corrispettivo della cessione sarà pagato dal Banco al Cliente entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale del Banco.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito o il controvalore della cessione non sia sufficiente ad estinguere l'affidamento, il Cliente è tenuto a pagare al Banco quanto dovuto alla data di scadenza dell'anticipo su contratto concesso.

La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). In caso di Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Considerato che l'importo del contratto di appalto da cui deriva il credito d'imposta potrebbe subire delle variazioni in diminuzione o in aumento con la conseguente variazione dello "sconto in fattura" e conseguentemente sul credito di imposta, il Cessionario, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente."

### **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- il Banco non ha alcun obbligo di anticipare i documenti presentati dal Cliente;
- eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dal Banco;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore ceduto rendesse insoluto il credito, il Banco provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle spese e commissioni di insoluto;
- in caso di documenti scaduti (per i quali non è pervenuto il pagamento nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista sul documento stesso), il Banco provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle eventuali spese e commissioni;
- l'eventuale venir meno del rapporto di proporzionalità fra la somma anticipata ed il valore della garanzia, con conseguente diminuzione di quest'ultima, consente alla Banca di richiedere un supplemento di garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'anticipazione, il Banco può far vendere, dietro preavviso, i valori dati in pegno ; in caso di mancato adeguamento della garanzia il Banco può dar luogo alla vendita dei titoli o della merce eventualmente dati in garanzia.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Anno Effettivo Globale (T.A.E.G.)

IPOTESI	IMPORTO	VALORE
Fido di Anticipo Fatture e Documenti - Importo Accordato - TAEG	Euro 1.500,00	12,825%

Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi. Ai fini del calcolo sono stati considerati 1) gli interessi computati applicando il tasso massimo indicato nel presente documento, 2) i seguenti oneri computati nella misura indicata nel presente documento: Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi, costo di una operazione di versamento e una di prelievo. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato del TAEG sul sito [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it). Il limite massimo di tasso e condizioni non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

VOCI DI COSTO

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido di anticipo fatture fino a Euro 200.000,00 (*)	10,250%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido	Non indicizzato
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido di anticipo fatture oltre Euro 200.000,00 (*)	9,975%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro limite di fido	Non indicizzato
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido ordinario di anticipo documenti non autoliquidanti (*)	10,250%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido ordinario	Non indicizzato
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido straordinario di anticipo documenti non autoliquidanti (*)	10,250%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido straordinario	Non indicizzato
		Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi - CMDF (aliquota trimestrale)	0,500%
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido di anticipo fatture fino a Euro 200.000 (*)	10,250%
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido di anticipo fatture oltre a Euro 200.000 (*)	9,975%
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido ordinario di anticipo documenti non autoliquidanti (*)	10,250%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Non indicizzato
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido di anticipo fatture fino a Euro 200.000 (*)	10,250%
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido di anticipo fatture oltre a Euro 200.000 (*)	9,975%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Non indicizzato

	Interessi di mora	Tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori	10,250%
		Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori	Non indicizzato
(*) La Banca e il cliente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a parametri di mercato (Euribor a 1, 3 o 6 mesi media mese precedente, ovvero tasso BCE). La somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread, saranno applicati comunque nel limite dei tassi debitore di interesse nominale annuo "fisso" pro tempore vigente. I valori dei citati parametri sono pubblicati sulla principale stampa quotidiana.			
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,001%
		Indicizzazione del tasso creditore annuo nominale	Non indicizzato
		I tassi sono indicati al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente	
COMPUTO DEGLI INTERESSI	Periodicità di computo degli interessi		Annuale
	Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)		
COMMISSIONI		Percentuale di anticipazione	80% IVA compresa
		Commissione di proroga calcolata sull'importo nominale del documento prorogato	0,150% con minimo di Euro 5,00 e massimo di Euro 500,00
		Rimborso spese di notifica	Euro 0,00
VALUTE	Giorni di stacco valuta sull'anticipo		0 gg calendario
	Giorni valuta addebito sull'anticipo		0 gg calendario
	Giorni valuta accredito in fase di scarico/chiusura anticipo		0 gg calendario
	Giorni stacco valuta addebito in fase di scarico/chiusura anticipo		0 gg calendario

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della Legge sull'usura ( L.N.108/1996 ), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet del Banco [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it)

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per l'apertura del conto	Euro 0,00
--------------------------------	-----------

### SPESE FISSE

#### Gestione Liquidità

Canone annuo	Euro 0,00
Canone trimestrale	Euro 0,00
Canone mensile	Euro 0,00
Numero operazioni incluse nel canone	Zero

### SPESE VARIABILI

#### Gestione Liquidità

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	Euro 0,00
Minimo spese per operazioni	Euro 0,00
Invio comunicazioni	
- cartaceo	Euro 0,70
- online	Euro 0,00
invio estratto conto	
- produzione cartaceo	Euro 0,00
- invio cartaceo	Euro 0,00

- produzione online	Euro 0,00
- invio online	Euro 0,00
Frequenza invio estratto conto	Mensile
Spese produzione/invio documento di sintesi	
- produzione cartaceo	Euro 0,00
- invio cartaceo	Euro 0,00
- produzione online	Euro 0,00
- invio online	Euro 0,00

#### Imposte

Recupero dell'imposta di bollo relativa agli estratti conto	Nella misura prevista dalla legge
---	-----------------------------------

### BONIFICI IN ENTRATA

#### BONIFICI SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) DA PAESI ADERENTI ALL'AREA SEPA

Spese per bonifico in entrata	Euro 0,00
Valuta di accredito e disponibilità sul conto del beneficiario	Pari alla giornata operativa di accredito al Banco

#### BONIFICI DA PAESI UE NELLA DIVISA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO

Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi	Euro 0,00
Spese relative a bonifici in divisa Paesi UE	Euro 16,50
Commissioni di intervento relative a bonifici in divisa Paesi UE	2,000 per mille minimo Euro 3,00
Cambio applicato	Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali
Valuta di accredito al beneficiario	pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco

#### BONIFICI DA PAESI UE NELLA DIVISA DIVERSA DALLA DIVISA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO

Spese	Euro 16,50
Commissioni di intervento	2,000 per mille minimo Euro 3,00
Cambio applicato	Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali
Valuta di accredito al beneficiario	pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco

#### ALTRI BONIFICI

Spese	Euro 16,50
Commissioni di intervento	2,000 per mille minimo Euro 3,00
Cambio applicato	Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali
Valuta di accredito al beneficiario	pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco

N.B. Il listino cambi riporta i cambi Spot delle varie divise, rilevati in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50%.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1) Il contratto ha durata indeterminata: è facoltà delle parti, purché adempienti, di recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Nel caso in cui sia il Cliente a recedere, s'intenderanno revocati tutti gli affidamenti eventualmente concessi.

2) In caso di esercizio della facoltà di recesso, l'utilizzazione del credito concesso viene immediatamente interrotta e il Banco ha diritto di pretendere il pagamento di quanto ad esso dovuto con l'osservanza delle disposizioni contrattualmente previste, negli atti di utilizzo posti in essere e/o nel contratto relativo al conto corrente e servizi connessi.

3) Il Banco ha diritto in qualsiasi momento e con effetto immediato di ridurre o di chiedere l'estinzione dell'anticipo accordato. Il Cliente, cui sarà dato per iscritto un preavviso non inferiore a un giorno, dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto, indipendentemente sia dall'incasso dei crediti, sia dai termini di pagamento contrattualmente previsti, ferma la facoltà del banco - in relazione alla quale il Cliente riconosce espressamente la deroga al disposto dell'art. 1267 secondo comma cod. civ. - di esperire qualsiasi rimedio giudiziale o stragiudiziale nei confronti del debitore ceduto.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi di chiusura di un conto corrente sono condizionati dalla conclusione di tutte le operazioni ancora in sospeso all'atto della richiesta di estinzione e riguardanti i servizi accessori ad esso collegati. Il conto corrente viene estinto, indicativamente, in un arco temporale massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta di estinzione.

## Reclami

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it, PEC: reclami@pec.bancodesio.it., che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco e non ha riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest'ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.

La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet del Banco.

## LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI

<b>ABI</b>	Associazione Bancaria Italiana. E' l'associazione che, dal 1919, raggruppa tutti gli operatori bancari e finanziari italiani.
<b>Apertura di credito</b>	Consiste nel mettere a disposizione di un soggetto una somma di denaro utilizzabile in un'unica o in più soluzioni. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati.
<b>Bonifici SEPA SCT (Sepa Credit Transfer)</b>	<p>Il Bonifico SEPA SCT è un servizio di trasferimento fondi definito coerentemente alle normative emesse a livello europeo dall'European Payment Council , in armonia con la Banca Centrale Europea e le Autorità Bancarie Nazionali.</p> <p>La normativa che regola i bonifici SEPA prevede che l'ordinante e il beneficiario dispongano di conto corrente bancario e che l'ordine contenga l'IBAN (codice identificativo delle coordinate internazionali del conto corrente bancario beneficiario) e il BIC (codice identificativo delle coordinate della banca del beneficiario).</p> <p>Qualora la banca del beneficiario non fosse banca aderente allo schema SEPA SCT o raggiungibile tramite la nostra ACH (Automated Clearing House – Struttura tecnica di compensazione), la Banca si riserva il diritto di adottare la normale procedura di bonifico (non SEPA) applicando le relative condizioni (condizioni di bonifico Italia o estero come da fogli informativi esposti in filiale).</p> <p>I bonifici SEPA (che devono essere espressi unicamente in EURO) possono quindi essere eseguiti solo se la banca del beneficiario aderisce alla convenzione SEPA e si trova in un Paese SEPA. I Paesi SEPA sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino</p>

<b>Bonifici transfrontalieri in Euro o in divise equiparate soggetti al Regolamento CE924/2009 (modificato dal Regolamento UE n. 260/2012 del 14 Marzo 2012):</b>	Si intendono i trasferimenti di fondi effettuati per ordine di un soggetto (ordinante) tramite un ente creditizio (banca dell'ordinante) insediati in un Paese UE, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso un ente creditizio (banca del beneficiario) insediato in un altro Paese UE. L'importo deve essere espresso in Euro o in Corone Svedesi. Ai bonifici transfrontalieri sopra descritti, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 924/2009 (modificato dal Regolamento UE n. 260/2012 del 14 Marzo 2012) si applicano costi pari ai bonifici nazionali. Per usufruire di tali condizioni, l'ordinante del bonifico deve obbligatoriamente fornire il codice IBAN del beneficiario ed il codice BIC della banca del beneficiario. E' anche condizione irrinunciabile che il bonifico preveda l'opzione di spese "SHARE" (ordinante e beneficiario sopportano le spese applicate delle proprie rispettive banche).
<b>Bonifici soggetti alla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento nel mercato interno recepita con DLgs 27 gennaio 2010 n. 11 (PSD – Payment Services Directive)</b>	Si intendono i bonifici disposti verso o ricevuti da banche situate nell'Unione Europea o nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) espressi in Euro o nella divisa ufficiale che ha corso nei predetti Paesi. In ottemperanza all' art. 3 comma 2 del suddetto DLgs., sono accettate solo disposizioni con indicazione spese SHA (bonifici con spese ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali l'ordinante si fa carico solo delle spese della propria banca). Le opzioni spese OUR (totalmente a carico dell'ordinante) o BEN (totalmente a carico del beneficiario) sono ammesse solo in caso di bonifico in Euro a debito/credito di conto in divisa, cioè per operazioni che richiedono una negoziazione di divisa.
<b>Altri Bonifici</b>	Bonifici che non hanno le caratteristiche dei bonifici PSD e/o Transfrontalieri/SEPA, espressi in Euro o in altra divisa, di qualsiasi importo, disposti verso o provenienti da qualsiasi Paese.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione di fondi - CMDF (aliquota trimestrale)</b>	Rappresenta il corrispettivo a favore della banca per il servizio di disponibilità immediata dei fondi relativi a ciascuno degli Affidamenti concessi al Cliente. La CMDF viene applicata, indipendentemente dall'utilizzo degli Affidamenti, in misura percentuale su ciascun accordato e proporzionalmente a tutto il periodo di durata dei medesimi Affidamenti; in caso di risoluzione anticipata di uno o più Affidamenti, la CMDF viene, pertanto, calcolata solo per il periodo di validità degli stessi. La CMDF viene calcolata sulla base di ciascun "trimestre di riferimento", con ciò intendendosi trimestre solare. La CMDF viene addebitata (I) in misura complessiva rispetto a tutti gli Affidamenti concessi; (II) in via posticipata con valuta ultimo giorno del trimestre di riferimento e contabilizzata nel trimestre successivo. La CMDF non viene applicata alle seguenti tipologie di Affidamento: Crediti Documentari Import, Crediti di firma (Italia ed estero). L'importo della CMDF dovuto per il trimestre verrà calcolato moltiplicando l'importo dell'affidamento (ad esempio € 1.000,00) per il Periodo di Applicazione della CMDF nel trimestre (ad esempio 70 giorni) e l'Aliquota di spesa trimestrale della CMDF (ad esempio 0,500%); l'importo così ottenuto deve essere diviso per i giorni di Durata del trimestre di competenza (ad esempio 90 per il trimestre gennaio – marzo di un anno non bisestile): $€ 1.000,00 \times 70 \times 0,500\% / 90 = € 3,89$ Importo della CMDF
<b>Documenti non autoliquidanti</b>	Rientrano in tali tipologie i contratti nei quali non è esplicitamente indicata la data di consegna e fatturazione del bene / servizio.
<b>Euribor</b>	In carenza di pubblicazione dei valori dell'"Euribor 365", in conformità ai criteri già adottati da EMMI (European Money Markets Institute, organismo che presiede al calcolo dell'indice "Euribor") e secondo quanto a suo tempo indicato anche dal DM 23/12/1998, per ottenere il valore di tale parametro, si procederà alla rilevazione dell'indice Euribor su base act/360 ("Euribor360") di pari scadenza, pubblicizzato da autorevoli fonti di informazione finanziaria, e quindi a dividere il valore così ottenuto per 360 e a moltiplicare il risultato per 365, arrotondando tale importo alla terza cifra decimale.
<b>Estratto Conto</b>	E' il documento che la Banca invia periodicamente ai clienti, che contiene l'evidenza di tutti i movimenti registrati in conto corrente. La cadenza dell'estratto conto è definita contrattualmente.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Forex</b>	Calendario internazionale dei giorni lavorativi sul mercato dei cambi
<b>Giornata Operativa</b>	Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli del Banco sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui il Banco può regolare l'operazione di bonifico sul sistema interbancario.
<b>Minimo spese per operazioni</b>	L'importo minimo spese per operazioni viene applicato alla liquidazione delle competenze del conto corrente nel caso in cui l'ammontare delle spese per operazioni maturato sia inferiore al predetto importo minimo.
<b>Movimenti dare</b>	Sono tutti i pagamenti o prelievi effettuati, assegni, carta di credito, carta di debito, pagamento utenze o prestiti, ecc. e vanno a diminuire l'importo del saldo iniziale.



<b>Movimenti avere</b>	Sono tutte le operazioni di versamento, stipendio, assegni e bonifici a favore del titolare del conto, ecc. e vanno ad aumentare l'importo del saldo iniziale.
<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per il conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze, addebitate alla liquidazione di fine anno e/o all'estinzione del rapporto.
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Tasso T.U.R. (Tasso Unico di Riferimento) o Tasso BCE</b>	E' il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea rilevato alla data di pubblicazione della delibera di variazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altra autorevole fonte d'informazione. Il tasso così rilevato troverà applicazione, senza alcun arrotondamento, con la decorrenza indicata nel comunicato della Banca Centrale Europea e sarà applicato fino alla successiva variazione.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio(TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valute su versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.